Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 45-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 20 febbraio 1985 la Camera dei deputati ha respinto il disegno di legge n. 2494, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864 » (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 22 dicembre 1984), recante: « Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ».

(1036)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1045**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

lingua neo-greca.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985

Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1046**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 91 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

filologia ibero-romanza;
letterature francofone;
storia della Gran Bretagna.

Art. 90 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

logica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1984, n. **1047.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la nota n. 52845/S del 6 luglio 1984, con la quale il rettore dell'Università di Genova chiede di apportare una rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237, di modifica dello statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di disporre la rettifica del mero errore di scrittura presente nel citato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1237, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, è rettificato come appresso:

Articolo unico

Art. 118 - la denominazione dell'insegnamento di « econologia applicata », compreso nell'area della progettazione territoriale e urbanistica, è rettificata in quella di « ecologia applicata ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 27

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1985, n. **22.**

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di L. 66.540 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in L. 46.072 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione dalla difesa, è stabilita in L. 6.654 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 21

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1984, n. 883: « Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla « Gazzetta Ufficiale » n. 355 del 28 dicembre 1984).

All'art. 34, lettera *b*), prima parte del comma quarto dell'accordo allegato al decreto citato in epigrafe, dove è scritto: « ... e integrato della somma annua di lire *5.000* per assistibile », leggasi: « ... è integrato della somma annua di lire *500* per assistibile ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1985.

Importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunità europee.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi delle Comunità europee;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione, e di modificare le caratteristiche tecniche e le modalità di stampa dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati;

Decreta:

Art. 1.

I comma *b*) e *c*) dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 luglio 1983 sono sostituiti, rispettivamente, con i seguenti:

b) trinciati in scatole, buste o altri involucri da g 2,5, 3, 12,5, 20, 25, 33, 40, 50 e 100;

c) sigari e sigaretti in scatole o involucri da 2, 4, 5, 10, 20, 25, 40 e 50 pezzi.

Art. 2.

L'art. 6 del decreto ministeriale 26 luglio 1983 è modificato come segue:

« La circolazione dei prodotti importati è legittimata dalla applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato che avrà le seguenti caratteristiche:

a) stampa su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro;

b) filigrana: stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

c) formato carta: mm 20 × 44; formato stampa: mm 16 × 40;

d) esemplari a foglio: n. 100;

e) stampa: rotocalcografica ad un colore (bruno).

Il contrassegno è racchiuso in una cornice rettangolare a motivi geometrici di linea bianca.

Nel corpo del contrassegno appare al centro l'emblema della Repubblica italiana.

Alla base del contrassegno, su fondo scuro ed in una cornice propria, è inserita la legenda in chiaro, su due righe: "MONOPOLIO FISCALE"; in alto disposta a rovescio rispetto all'emblema della Repubblica italiana, entro identica cornice, è inserita la legenda in chiaro, su fondo scuro: "TABACCHI LAVORATI".

All'interno della cornice che delimita il contrassegno, negli interspazi risultanti, figura un motivo decorativo a linea scura.

Ad eccezione dei sigari, il cui prezzo di vendita al pubblico sia superiore a Lit. 1.000 per pezzo, il contrassegno di Stato per i tabacchi lavorati di cui ai comma precedenti, dovrà essere applicato solamente sull'unità di condizionamento originale destinata alla vendita al pubblico ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(972)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 febbraio 1985.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Istituti ospedalieri Carlo Poma » di Mantova al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dal presidente *pro-tempore* dell'ente ospedaliero « Istituti ospedalieri di Mantova », in data 9 settembre 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 29 dicembre 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanita in data 24 ottobre 1984;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta di autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Istituti ospedalieri Carlo Poma » di Mantova è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria della divisione di oculistica degli istituti ospedalieri di Mantova dai seguenti sanitari:

Morucci prof. Luigi, primario oculista;

Canova dott. Roberto, aiuto di ruolo oculista;

Santi dott. Adriano, assistente oculista.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga per tempo inoltrata istanza di rinnovo dell'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea.

Art. 5.

Il presidente della U.S.L. n. 47 di Mantova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

(973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Errata-corrige al decreto ministeriale 30 ottobre 1984: « Determinazione dei parametri finanziari per il riparto dei fondi perequativi 1985 per i comuni e le province, sulla base dei due fondi teorici di un miliardo di lire ciascuno, ai sensi degli articoli 4-bis, lettere a) e b), e 4-ter, lettere a), b) e c), del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 352 del 24 dicembre 1984).

Nell'allegato *B* al decreto citato in epigrafe — fondo perequativo attivo 1985, riguardante l'attribuzione alle province del parametro finanziario per il fondo di un miliardo — pubblicato alla pag. 216 del supplemento ordinario, al quartultimo rigo, il parametro complessivo della provincia di Nuoro, è « *6.868.144* », anziché « *6.686.144* ».

(982)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novanta e con scadenza 23 maggio 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 23 agosto 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 13 febbraio 1985 relativi alla emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novanta e centottantadue giorni fissata per il 22 febbraio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni è di L. 97,00 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 94,00, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(1017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 15 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2020,80	2020,80	2020,90	2020,80	—	2020,80	2021,20	2020,80	2020,80	—
Marco germanico	618,85	618,85	619,20	618,85	—	619,10	618,80	613,85	618,85	—
Franco francese	202,02	202,02	202,50	202,02	—	205,15	202,01	202,02	202,02	—
Fiorino olandese	546,50	546,50	546,65	546,50	—	546,50	546,58	546,50	546,50	—
Franco belga	30,774	30,774	30,78	30,774	—	30,78	30,7730	30,774	30,774	—
Lira sterlina	2230,60	2230,60	2233 —	2230,60	—	2234 —	2232,20	2230,60	2230,60	—
Lira irlandese	1925,50	1925,50	1928 —	1925,50	—	1930,10	1926 —	1925,50	1925,50	—
Corona danese	172,61	172,61	172,75	172,61	—	172,80	172,60	172,61	172,61	—
Dracma	15,20	15,20	15,20	15,20	—	—	15,18	15,20	15,20	—
E.C.U.	1374,30	1374,30	1377 —	1374,30	—	1376,85	1374,40	1374,30	1374,30	—
Dollaro canadese	1508 —	1508 —	1509 —	1508 —	—	1510,30	1508,80	1508 —	1508 —	—
Yen giapponese	7,857	7,857	7,88	7,857	—	7,82	7,8590	7,857	7,857	—
Franco svizzero	728,08	728,08	728 —	728,08	—	728,30	728,44	728,08	728,08	—
Scellino austriaco	88,04	88,04	88,17	88,04	—	88,05	88,04	88,04	88,04	—
Corona norvegese	215,27	215,27	215,50	215,27	—	214,90	215,25	215,27	215,27	—
Corona svedese	218,07	218,07	218,25	218,07	—	218,05	218,10	218,07	218,07	—
FIM	297,10	297,10	297,25	297,10	—	296,32	296,90	297,10	297,10	—
Escudo portoghese	11,31	11,31	11,25	11,31	—	11,15	11,2650	11,31	11,31	—
Peseta spagnola	11,162	11,162	11,22	11,162	—	11,16	11,205	11,162	11,162	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2021 —
Marco germanico	618,825
Franco francese	202,015
Fiorino olandese	546,540
Franco belga	30,773
Lira sterlina	2231,400
Lira irlandese	1925,750
Corona danese	172,605
Dracma	15,190
E.C.U.	1374,350
Dollaro canadese	1508,400
Yen giapponese	7,858
Franco svizzero	728,260
Scellino austriaco	88,040
Corona norvegese	215,260
Corona svedese	218,085
FIM	297 —
Escudo portoghese	11,287
Peseta spagnola	11,183

Media dei titoli del 15 febbraio 1985

Rendita 5% 1935 .	58 —
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,400
» 6% » » 1971-86 .	92,400
» 6% » » 1972-87 .	91,950
» 9% » » 1975-90 .	90,600
» 9% » » 1976-91 .	88,600
» 10% » » 1977-92 .	94,675
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,825
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,100
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,050
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,900
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,025
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,100
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,650
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 3-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 6-1982/86 .	103,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,975
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,550
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,675
» » » » 1-10-1982/86 .	102,650
» » » » 1-11-1982/86 .	102,575
» » » » 1-12-1982/86 .	102,850
» » » » 1- 7-1983/86 .	102 —
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,350
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,450
» » » » 1-10-1983/86 .	101,675
» » » » 1- 1-1983/87 .	102,800
» » » » 1- 2-1983/87 .	103,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	102
» » » » 1- 4-1983/87 .	103
» » » » 1- 5-1983/87 .	102
» » » » 1- 6-1983/87 .	103
» » » » 1-11-1983/87 .	102
» » » » 1-12-1983/87 .	102
» » » » 1- 7-1983/88 .	103
» » » » 1- 8-1983/88 .	103
» » » » 1- 9-1983/88 .	103
» » » » 1-10-1983/88 .	103
» » » » 1-11-1983/88 .	104
» » » » 1- 1-1984/88 .	101
» » » » 1- 2-1984/88 .	102
» » » » 1- 3-1984/88 .	101
» » » » 1- 4-1984/88 .	101
» » » » 1- 5-1984/88 .	101
» » » » 1- 6-1984/88 .	102
» » » » 1-12-1983/90 .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 .	102
» » » » 1- 6-1984/91 .	102
» » » » 1- 7-1984/91 .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101
» » » 17 % 1-10-1985 .	101
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109
» » » » 1983/90 11,50 %	106

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.T.M. - Cinotto tecnomeccanica S.p.a. di Valperga (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pramaggiore impianti (già Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal giunti di Torino, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.T., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tapiform di Montanaro (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.P.I. - Impresa pulizie industriali, con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vita farmaceutici di Torino, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Botto di Cuorgnè (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Borgone, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Rolle Giacomo & Figli, con sede e stabilimento in Rivara Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. di Vinovo (Torino), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fond-Press, con sede in Grugliasco e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Torino, e prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 15 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Efel S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alessio tubi S.p.a., con sede e stabilimento in La Loggia (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Elcat, in Rivoli (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secowest Italia, in Venaria (Torino), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche S.p.a., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Suisse Werke S.p.a., in Orbassano (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Philips S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Alpignano (Torino) e filiale di Torino, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianelli e Traversa, con stabilimento in Villanova Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mondial Piston di Galli Ercole & C., stabilimenti di Torino, La Loggia e Saluzzo (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplisilence, con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana di Druento (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica torinese, in Torino, è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Della Ferrera, in Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo-Fim Italia di Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondalmec, in Chiasso (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Triberti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texing S.p.a., con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pramaggiore impianti (già Officine meccaniche Pramaggiore Ernesto & C. S.a.s.), con sede in Torino e stabilimento in Orbassano (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal giunti di Torino, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.T., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tapiform di Montanaro (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vita farmaceutici di Torino, è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Botto di Cuorgnè (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Borgone, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Rolle Giacomo & Figli, con sede e stabilimento in Rivara Canavese (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fond-Press, con sede in Grugliasco e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 13 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Efel S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alessio tubi S.p.a., con sede e stabilimento in La Loggia (Torino), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secowest, in Venaria (Torino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplisilence, con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana di Druento (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica torinese, in Torino, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ing. Della Ferrera, in Torino, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo-Fim Italia di Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fondalmec, in Chiasso (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Triberti, con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 19 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal giunti di Torino, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Major prodotti dentari, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.T., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tapiform di Montanaro (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amplisilence, con sede in Milano e stabilimento in Robassomero (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Champion Spark Plug italiana di Druento (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Triberti S.p.a., con sede in Torino e stabilimento in Cambiano (Torino), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texing, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(843)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.A. - Alluminio Veneto S.p.a., con sede in Venezia-Porto Marghera e unità di vendita di Bologna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 24 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ANIC agricoltura, con stabilimento in Gela (Caltanissetta), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo sistemi industriali, con sede legale in Genova, unità di Taranto, in possesso dei requisiti contributivi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dei requisiti di età previsti dal primo comma dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, di cui al sopracitato articolo della legge 31 maggio 1984, n. 193, nel periodo dal 6 giugno 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetrotex Italia, con sede in Milano e stabilimento in Besate Brianza (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 5 giugno 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta CIF - Consorzio industrie fiammiferi, con sede legale in Roma e deposito di Venezia-Porto Marghera, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassani Ticino, con sede in Milano e stabilimenti in Varese e Bodio (Varese), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Philips, con sede in Milano e sedi periferiche in Genova, Ancona, Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, Firenze, Palermo, Pescara, Torino, Trieste, Varese e Venezia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.A. - Alluminio Veneto S.p.a., con sede in Venezia-Porto Marghera e centri vendita in Genova e Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 23 aprile 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F. - Consorzio industrie fiammiferi, con sede legale in Roma e deposito di Venezia-Porto Marghera, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.A.V.A. - Alluminio Veneto S.p.a., con sede in Venezia-Porto Marghera e centri di vendita in Genova e Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

(859)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prodotti petroliferi. Modificazione al provvedimento numero 26/1982. Riduzione della franchigia di invarianza. (Provvedimento n. 5/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984;

Ritenuta l'opportunità di ridurre le franchigie di invarianza dei prezzi nazionali delle benzine rispetto ai corrispondenti valori medi europei, al fine di recepire in maniera più adeguata e tempestiva le variazioni dei prezzi intervenute nei mercati europei presi a riferimento;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Il provvedimento CIP n. 26 del 6 luglio 1982, già modificato ed integrato dal provvedimento n. 34 del 16 ottobre 1984, viene così modificato:

Il punto 1), comma 2), viene sostituito dal seguente:

« Tali prezzi vengono modificati con specifico provvedimento CIP, al verificarsi di variazioni positive o negative dei corrispondenti prezzi medi europei, che comportino aumenti o riduzioni dei prezzi massimi in vigore di almeno 5 L./lt. IVA compresa ».

Roma, addì 21 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1058)

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 6/1985)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 34 del 16 ottobre 1984 e n. 5 del 21 febbraio 1985;

Visto il provvedimento CIP n. 54 del 21 dicembre 1984;

Visto il decreto-legge n. 22 del 21 febbraio 1985;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione delle benzine, comprensivi delle imposte sono fissati come segue:

benzina super	1.300 L./lt.
benzina normale	1.250 »
benzina agricola	386 »
benzina pesca e piccola marina	354 »

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 21 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(1059)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 12 febbraio 1985, n. 3.

Modalità di applicazione per la distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 nella campagna viticola 1984-85.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA

Agli assessorati dell'agricoltura delle regioni

Agli assessorati dell'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo delle regioni

Agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - Direzione generale servizi finanza locale

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali

Al Ministero del tesoro - Gabinetto

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo per l'AIMA

Alle organizzazioni di categoria

Alla centrale cantine cooperative - Riforma fondiaria di Bari

Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee a Bruxelles

All'Istituto vite e vino di Palermo

Come è noto l'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede una distillazione obbligatoria dei vini da tavola, qualora dai dati del bilancio di previsione risulti che le disponibilità di tale prodotto, constatate all'inizio della campagna viticola, superino di oltre cinque mesi le utilizzazioni normali della campagna stessa.

Con detta misura di intervento si intende riportare le scorte prevedibili a fine campagna ad un livello pari alle utilizzazioni normali di cinque mesi mediante la distillazione della quantità di vino da tavola eccedente tale livello.

Quest'anno, per la prima volta, si sono verificate le condizioni che determinano l'attivazione della misura e, pertanto, con i regolamenti n. 147/85 e n. 148/85 della commissione del 18 gennaio 1985, sono state stabilite le modalità di applicazione ed è stata decisa la distillazione di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, per la campagna viticola 1984-85.

Si ritiene opportuno sottolineare al riguardo che:

l'assolvimento dell'obbligo della distillazione in questione costituisce, a norma dell'art. 6 del citato regolamento n. 337/79, una condizione indispensabile, di cui i produttori vinicoli devono fornire la prova, per poter usufruire delle diverse misure d'intervento che saranno decise nella campagna successiva. A norma dell'art. 16 del citato regolamento (CEE) n. 147/85, l'obbligo deve essere assolto nel periodo 1° gennaio-31 agosto 1985;

il prezzo minimo di cessione del vino da avviare alla distillazione è, per la corrente campagna, fissato al 60% dei prezzi di orientamento dei diversi tipi di vino (secondo i noti « Accordi di Dublino », tale prezzo di cessione, a decorrere dalla prossima campagna, è ridotto al 50% dei prezzi di orientamento per i primi 10 milioni di hl ed al 40% per i quantitativi eccedenti tale limite).

Con la presente circolare si forniscono le necessarie direttive ed i dovuti chiarimenti per una corretta applicazione della distillazione obbligatoria nella corrente campagna.

1) *Soggetti obbligati alla distillazione.*

Sono soggetti all'obbligo della distillazione in questione tutti i produttori di vino da tavola ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, di mosto di uve, di mosto di uve parzialmente fermentato e di vino nuovo ancora in fermentazione, da essi stessi prodotti od acquistati.

Per l'adempimento di tale obbligo ogni produttore è tenuto a consegnare alla distillazione una quantità di vino da tavola pari ad una percentuale della sua produzione complessiva di vino da tavola risultante dalla dichiarazione di produzione — e dalle sue eventuali successive integrazioni — e, dai registri di carico e scarico per i quantitativi vinificati successivamente alla presentazione della predetta dichiarazione.

I produttori che hanno indicato nella dichiarazione di produzione prodotti a monte del vino (uve, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione) e che non hanno successivamente trasformato in vino da tavola, non sono soggetti, per tali prodotti, all'obbligo della distillazione, a condizione che forniscano la prova, attraverso i registri di carico e scarico, di non aver proceduto alla vinificazione entro i termini prescritti e/o di aver ceduto i prodotti medesimi. In tale ultimo caso l'obbligo di distillare incombe ai vinificatori che hanno acquistato e trasformato in vino da tavola i prodotti in questione.

2) *Vini oggetto della distillazione.*

Per quanto riguarda l'Italia, i vini che devono essere consegnati per l'assolvimento dell'obbligo della distillazione sono i vini da tavola bianchi del tipo A/1 ed i

vini da tavola rossi dei tipi R/1 ed R/2, nonché i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con detti tipi di vino.

Sono considerati in stretta relazione economica con i vini da tavola dei tipi A/I, R/I ed R/II, rispettivamente tutti i vini da tavola bianchi e rossi, non appartenenti ai tipi A/II, A/III ed R/III, con gradazione alcolica non superiore a 15/% vol. (1). Ai fini dell'applicazione della misura in esame i vini rosati si considerano assimilati ai vini rossi.

La quantità complessiva di vino da tavola da distillare nella Comunità è stata fissata in 12 milioni di ettolitri. In tale quantitativo sono compresi i quantitativi di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola che sono stati o saranno distillati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2460/84 (distillazione preventiva) e che devono essere detratti dalla quota d'obbligo a carico di ciascun produttore.

3) *Regioni viticole e percentuali di conferimento.*

Ai fini dell'applicazione della misura di intervento in questione, il territorio della Comunità è stato suddiviso in tre regioni come segue:

regione 1: comprendente la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B;

regione 2: comprendente la parte francese della zona viticola B; la zona viticola C/I/a, la zona viticola C/I/b, la zona viticola C/II e le parti italiane e francesi della zona viticola C/III/b;

regione 3: comprendente le altre zone viticole della Comunità.

In particolare, per quanto riguarda le regioni 1 e 2, sono state fissate percentuali di conferimento differenziate in funzione della resa per ettaro ottenuta dai produttori di vino da tavola nella campagna 1984-85.

Le classi di resa riguardanti l'Italia, che è collocata nella regione 2, sono le seguenti:

a) resa per ettaro inferiore o uguale a 45 hl;

b) resa per ettaro superiore a 45 hl ma non superiore a 70 hl;

c) resa per ettaro superiore a 70 hl ma non superiore a 90 hl;

d) resa per ettaro superiore a 90 hl ma non superiore a 110 hl;

e) resa per ettaro superiore a 110 hl ma non superiore a 140 hl;

f) resa per ettaro superiore a 140 hl.

Le percentuali della produzione di vino da tavola ottenuta nella campagna 1984-85 che ogni singolo produttore deve consegnare alla distillazione, in adempimento dell'obbligo previsto dal citato art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, sono le seguenti:

per la classe sub *a*): 0;

per la classe sub *b*): 3%;

per la classe sub *c*): 11%.

Per i produttori che hanno ottenuto una resa per ettaro superiore a 90 hl, si applica l'aliquota dell'11% per tutta la parte di produzione corrispondente alla resa di 90 hl e percentuali progressive per i quantitativi di produzione eccedenti tale resa, fissate come segue:

35% per il quantitativo corrispondente alla resa per ettaro superiore a 90 hl ma non superiore a 110 hl;

55% per il quantitativo corrispondente alla resa per ettaro superiore a 110 hl ma non superiore a 140 hl;

80% per il quantitativo corrispondente alla resa per ettaro superiore a 140 hl.

Come stabilito dall'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 147/85 del 18 gennaio 1985, ai produttori che hanno presentato dichiarazioni di produzione prive degli elementi che consentano di determinare le rese per ettaro, si applicano i tassi previsti per i produttori che hanno ottenuto la resa più elevata.

4) *Determinazione delle quantità di vino da distillare.*

Per esemplificare l'applicazione dei criteri sopra esposti, si consideri il caso di una produzione di 10.000 ettolitri di vino da tavola ottenuta con le diverse rese per ettaro previste al precedente punto 3):

10.000 hl resa/ettaro fino a 45 hl: —;

10.000 hl resa/ettaro fino a 70 hl: 10.000 × 3% = 300 hl;

10.000 hl resa/ettaro da 70 a 90 hl: 10.000 × 11% = 1.100 hl.

Nel caso che la produzione di 10.000 hl di vino da tavola di cui all'esempio sia stata ottenuta con resa superiore a 90 hl/Ha (ad es., 150 hl/Ha), si procederà come segue:

$$\frac{10.000 \times 90 \times 11\%}{150} = \text{hl } 660 \text{ (fino a 90 hl/Ha)}$$

$$\frac{10.000 \times 20 \times 35\%}{150} = \text{hl } 466 \text{ (20 = differenza tra 90 hl/Ha e 110 hl/Ha)}$$

$$\frac{10.000 \times 30 \times 55\%}{150} = \text{hl } 1.100 \text{ (30 = differenza tra 110 hl/Ha e 140 hl/Ha)}$$

$$\frac{10.000 \times 10 \times 80\%}{150} = \text{hl } 533 \text{ (10 = quantitativo superiore a 140 hl/Ha)}$$

hl 2.759

Dalla quota d'obbligo così determinata deve essere detratta la quantità di vino da tavola e di vino atto a diventare vino da tavola che è stata consegnata, eventualmente, alla distillazione preventiva di cui al regolamento (CEE) n. 2460/84.

La determinazione dei quantitativi di vino da tavola che devono essere consegnati alla distillazione da parte dei produttori singoli e delle cooperative o delle associazioni di produttori dovrà essere effettuata sulla base della resa indicata nella dichiarazione di produzione presentata per la campagna 1984-85.

Per quanto riguarda, invece, la produzione di vino da tavola ottenuta nella stessa campagna da produttori singoli od associati mediante la vinificazione di prodotti acquistati (compresi i vini nuovi ancora in fer-

---

(1) Ad eccezione dei vini da tavola aventi titolo alcolometrico totale massimo fino al 17% vol. e prodotti nelle superfici viticole situate nella zona C/3b ad un'altitudine inferiore a 600 m (regolamento (CEE) n. 2319/74 del 10 settembre 1974).

mentazione), la quantità da distillare sarà determinata sulla base della resa media ponderata relativa a ciascuna partita di prodotto acquistato e vinificato.

Il produttori singolo o associato che ha presentato più di una distillazione di produzione per la campagna 1984-85 è tenuto ad avviare alla distillazione una quantità di vino da tavola pari alla somma degli obblighi derivanti dalle dichiarazioni stesse, che devono essere considerate separatamente ai fini del calcolo della quota globale d'obbligo.

Sono esentati dall'obbligo della distillazione i produttori singoli od associati che, tenuto conto dei quantitativi di vino consegnati alla distillazione preventiva, sarebbero tenuti a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo di vino da tavola inferiore a 5 hl, nonché i produttori che hanno proceduto alla vinificazione, in impianti diversi dagli impianti cooperativi, ottenendo una produzione complessiva di vino da tavola inferiore a 50 hl.

I produttori obbligati devono comunicare all'AIMA e al completente ufficio per la repressione delle frodi la quantità di vino da tavola da consegnare alla distillazione, determinata in conformità ai criteri sopra esposti.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata ed in conformità al modello allegato alla presente circolare, entro e non oltre il 15 marzo 1985 Copia della stessa comunicazione deve essere presentata al distillatore al momento della consegna, completata da una dichiarazione relativa ai quantitativi di vino, eventualmente già consegnati, allo stesso titolo, ad altre distillerie.

5) *Denaturazione e consegna del vino per la distillazione.*

Ai sensi del regolamento del Consiglio, relativo alle regole generali di distillazione già citato, che delega alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione del vino alla distillazione, è stato disposto con decreto ministeriale del 6 settembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 16 settembre 1983, l'impiego di rivelatore, mediante l'aggiunta di 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di vino da avviare alla distillazione.

Tale aggiunta deve essere effettuata, a cura del produttore, ancor prima che i vini in questione siano estratti dalla cantina o dai depositi in cui sono detenuti per essere avviati alla distillazione.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio nei modi previsti dal citato decreto.

La violazione degli obblighi imposti dal predetto decreto comporta per i trasgressori la esclusione dalle misure di intervento previste.

In considerazione delle difficoltà di ordine pratico che si potrebbero presentare nel primo anno di applicazione della misura di intervento di cui trattasi, è stata concessa ai produttori obbligati la possibilità di consegnare alla distillazione vino da tavola di loro produzione e/o vino da tavola acquistato da altri produttori che lo abbiano essi stessi ottenuto.

In tal caso è consentito al produttore obbligato, che ha proceduto all'acquisto del vino, di dare mandato al venditore di provvedere direttamente alla consegna del vino acquistato al distillatore, in nome e per suo conto. Il documento di accompagnamento del vino sarà emesso, in detta ipotesi, dal produttore venditore e dovrà contenere gli estremi per la identificazione del produttore per conto del quale è stata effettuata la consegna (nome, cognome e residenza, denominazione o ragione sociale e sede).

Lo stesso produttore che effettua la consegna « per conto » è tenuto a comunicare ogni volta — e secondo il mod. 2 allegato — al Servizio di vigilanza per la repressione delle frodi competente per il proprio territorio:

il quantitativo di vino consegnato alla distillazione nonché gli estremi del relativo documento di accompagnamento;

che lo stesso vino è di propria produzione;

di avere o non presentato domanda di aiuto per l'arricchimento della vendemmia 1984-85.

Nel caso in cui la consegna venga effettuata per conto di più produttori obbligati, con lo stesso documento di accompagnamento dovranno essere specificati i nominativi dei produttori interessati e i corrispondenti quantitativi di vino per conto di ciascuno consegnati.

Fermo restando che la responsabilità dell'adempimento dell'obbligo rimane a carico del produttore acquirente, il distillatore dovrà rilasciare a detto produttore l'attestato relativo alla consegna del vino come si dirà appresso.

Le norme comunitarie prevedono, altresì, la possibilità per il distillatore di effettuare il trasporto in comune di quantitativi di vino consegnati da più produttori obbligati. In rispetto a quanto stabilito con regolamento (CEE) n. 1153/75, art. 5, le diverse partite di vino consegnate possono essere trasportate in comune ma in contenitori differenti: ciò allo scopo di identificare, comunque e sempre, i prodotti in relazione ai rispettivi documenti di accompagnamento.

E' evidente che, in tal caso, ogni singolo produttore dovrà emettere, all'atto della consegna del vino al distillatore, il prescritto documento di accompagnamento relativo al vino dallo stesso consegnato.

6) *Controllo delle caratteristiche del vino.*

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alle distillerie, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'UTIF competente per territorio conformemente alle istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli UTIF competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 2) della circolare n. 18 del 5 settembre 1983 relativa alla distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola per la campagna 1983-84.

Nel caso in cui la distillazione è effettuata dallo stesso produttore vinicolo in quanto anche distillatore, il predetto attestato viene rilasciato dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

I produttori soggetti all'obbligo in questione debbono consegnare il vino entro il 31 agosto 1985 a « distillatori riconosciuti » e/o agli « assimilati ai distil-

latori » i quali rilasceranno ad ogni produttore obbligato una attestazione mediante bolletta conforme all'allegato al decreto ministeriale in corso di emanazione, progressivamente numerata e preventivamente vidimata dal S.R.F. competente per territorio.

In tale bolletta sono indicati la natura dei prodotto, i quantitativi e le gradazioni alcoliche dei vini consegnati, la data dell'effettiva consegna nonché gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento.

Nel caso di trasporto in comune di più quantitativi di vino ceduti da più produttori obbligati, l'UTIF potrà effettuare un controllo per sondaggio, prelevando un campione di almeno una delle partite di vino trasportate.

Quando la distillazione avviene in un altro Stato membro, il distillatore deve chiedere all'organismo di intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di indicare nella casella 23 del documento di accompagnamento del vino da distillare, che questo è stato preso in consegna dalla distilleria. Il distillatore trasmette al produttore copia del documento di accompagnamento completato nel modo suddetto entro un mese successivo alla data in cui il prodotto da distillare è stato introdotto nella distilleria.

Le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro il 30 settembre 1985.

7) *Prezzi minimi di cessione del vino.*

I prezzi minimi di cessione del vino che debbono essere corrisposti agli obbligati alla distillazione, come è noto, corrispondono al 60% dei relativi prezzi di orientamento e sono stabiliti, per grado e per ettolitro, ai seguenti livelli:

1,90 ECU, pari a L. 2.720,8 per i vini da tavola del tipo A/1 ed assimilati;

2,05 ECU, pari a L. 2.935,6 per i vini da tavola dei tipi R/1, R/2 ed assimilati.

Tali prezzi si applicano a merce sfusa, franco azienda del produttore e devono essere pagati entro il termine di tre mesi dalla introduzione in distilleria di ciascuna partita di vino avviata alla distillazione.

Si ricorda che con regolamento (CEE) n. 2395/84 è stata stabilita, per la campagna in corso, la riduzione dei prezzi minimi di acquisto del vino avviato alle distillazioni nel caso in cui il produttore abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento. Al riguardo si richiama quanto comunicato al punto 5) della circolare MAF n. 11 del 22 settembre 1984 relativa alla « distillazione preventiva ».

8) *Prodotti ottenibili dalla distillazione.*

Occorre tener presente che il regolamento (CEE) n. 2179/83, che stabilisce le regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione, prevede che dalle operazioni di distillazione possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

1) alcool neutro rispondente alle caratteristiche qualitative figuranti nell'allegato dello stesso regolamento;

2) acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie o, in mancanza, dalle disposizioni nazionali vigenti;

3) alcool greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

Nell'ambito della distillazione di cui trattasi è prevista, infine, per i distillatori la possibilità:

di beneficiare di un aiuto per i prodotti sopra indicati;

ovvero di consegnare all'organismo di intervento i prodotti della distillazione aventi un titolo alcolometrico di almeno 92% vol.

9) *Importi degli aiuti comunitari.*

Gli importi degli aiuti da corrispondere ai distillatori per il vino distillato sono stati fissati, per grado e per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione, ai seguenti livelli:

a) per i vini bianchi A/1 ed assimilati:

1,40 ECU, pari a L. 2.004,8 se il prodotto ottenuto è rispondente alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83;

1,29 ECU, pari a L. 1.847,28 se il prodotto ottenuto è una acquavite di vino rispondente alle caratteristiche previste dalla legislazione nazionale, oppure un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.;

b) per i vini rossi dei tipi R/1, R/2 ed assimilati:

1,55 ECU, pari a L. 2.219,6 se il prodotto ottenuto risponde alla definizione di alcole neutro contenuta nell'allegato al regolamento (CEE) n. 2179/83;

1,44 ECU, pari a L. 2.062,08 se il prodotto ottenuto è una acquavite di vino rispondente alle caratteristiche previste dalla legislazione nazionale, oppure un alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol.

10) *Prezzo di conferimento dell'alcole all'AIMA.*

I distillatori che hanno ottenuto un alcole avente un titolo alcolometrico di almeno 92% vol. possono consegnarlo all'AIMA, che è tenuta ad acquistarlo, ai seguenti prezzi per grado e per ettolitro:

2,36 ECU, pari a L. 3.379,52 per l'alcole neutro ottenuto dalla distillazione di vini da tavola del tipo A/1;

2,51 ECU, pari a L. 3.594,32 per l'alcole neutro ottenuto dalla distillazione di vini da tavola dei tipi R/1 ed R/2;

2,25 ECU, pari a L. 3.222 per l'alcole avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione dei vini del tipo A/1;

2,40 ECU, pari a L. 3.436,8 per l'alcole avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione dei vini dei tipi R/1 ed R/2.

Nel caso, però, che il distillatore abbia beneficiato degli aiuti previsti al precedente punto 9), i suddetti prezzi di acquisto sono diminuiti dei relativi importi.

I suddetti prezzi si riferiscono a merce nuda franco deposito dell'organismo di intervento e sono pagati dall'AIMA al distillatore al più tardi tre mesi dopo la consegna dell'alcool, che deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1985.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni comunitarie (regolamento (CEE) n. 2395/84 e regolamento (CEE) n. 2939/84) a seguito delle quali non si riconóscono né la concessione dell'aiuto né il ritiro da parte dello organismo di intervento per quella parte di gradazione alcolica che ha formato oggetto di riduzione del prezzo minimo di acquisto del vino distillato (v. precedente punto 7).

Analoghe esclusioni sono previste, dall'art. 3 del regolamento (CEE) n. 148/85, per le quantità di vino consegnato che superano il 2% del quantitativo oggetto dell'obbligo.

E' appena il caso di ricordare che nessuna tolleranza in meno è consentita nel quantitativo di vino da consegnare pena l'inadempienza dell'obbligo.

11) *Altri adempimenti che debbono essere soddisfatti dai distillatori.*

I distillatori che intendono beneficiare dell'aiuto comunitario devono presentare entro e non oltre il 31 ottobre 1985 una domanda all'AIMA. Nel caso che la distillazione avvenga in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato prodotto il vino, la domanda deve essere presentata all'organismo di intervento nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione.

La predetta domanda deve essere corredata, per i quantitativi di vino distillati per i quali è chiesto l'aiuto, dai seguenti documenti in originale o in copia autenticata:

a) certificato dell'UTIF competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare;

b) certificato di analisi relativo alle quantità di vino distillato, rilasciato da un laboratorio od istituto all'uopo abilitato, in cui siano indicati i seguenti elementi: quantità, colore, gradazione alcolometrica effettiva per distillazione, acidità totale espressa in acido tartarico, estratto secco e ceneri. Qualora il distillatore sia anche produttore del vino, dovranno essere rispettate le modalità indicate al punto 7) della già citata circolare n. 11 del 22 settembre 1984;

c) dichiarazione relativa alle modalità di pagamento prescelte per la corresponsione dell'aiuto (commutazione in vaglia cambiario, in c/c bancario o postale ecc.);

d) distinta ricapitolativa delle consegne effettuate da ciascun produttore, nella quale sono indicati il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico dei vini distillati nonché gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento;

e) certificato della camera di commercio (per le ditte individuali e le società di fatto), certificato della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e le cooperative); certificato di residenza (per le persone fisiche);

f) dichiarazione di produzione per la campagna 1984-85 presentata dal produttore obbligato e/o copia autenticata dei fogli dei registri di carico e scarico relativi alle partite di prodotti a monte del vino, vinificati successivamente alla data di presentazione della stessa dichiarazione di produzione.

Il distillatore deve, inoltre, fornire all'AIMA, prima del 1° febbraio 1986, la prova di avere pagato al produttore soggetto all'obbligo il prezzo minimo di acquisto del vino entro il termine previsto (tre mesi dall'entrata del vino in distilleria) mediante la presentazione delle fatture relative alla cessione del vino dalle quali risulti la quantità del vino ceduto, la gradazione alcolica ed il corrispondente montegradi.

Tale fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione del produttore suddetto attestante che il pagamento del prezzo di cessione del vino da parte del distillatore è avvenuto entro i termini stabiliti dalla regolamentazione comunitaria.

Se detta prova non è fornita entro il termine suindicato, l'AIMA recupera l'importo dell'aiuto pagato.

Tuttavia, se tale prova viene fornita dopo il termine previsto ma anteriormente al 1° maggio 1986, l'AIMA recupera un importo pari al 20% dell'aiuto versato.

Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo di acquisto al produttore soggetto all'obbligo, l'organismo di intervento versa al produttore stesso, anteriormente al 1° giugno 1986, un importo uguale all'aiuto.

I distillatori devono comunicare all'AIMA, entro il 10 di ogni mese, per il successivo inoltro a questo Ministero - Direzione generale della tutela - Divisione VI, le quantità di vino distillate nel mese precedente ed i relativi quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione distinti secondo quanto stabilito al precedente punto 8).

Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi sopra menzionati, così come degli altri specificati ai vari punti della presente circolare, da parte dei distillatori può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento a suo tempo concesso.

Si richiama l'attenzione dei distillatori sulla necessità che la distillazione dei vini da tavola bianchi venga effettuata separatamente dalle distillazioni dei vini da tavola rossi e rosati in considerazione del fatto che gli importi dell'aiuto e i prezzi dei prodotti della distillazione sono differenziati per tipi di vino.

12) *Raccomandazioni finali.*

Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessate a dare alla presente circolare la massima divulgazione: ciò perché i produttori siano messi in condizione di avere completa e tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia e, quindi, possano rispettare tutte le disposizioni comunitarie e nazionali all'uopo previste.

Si richiama, inoltre, l'attenzione degli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi sulla necessità di effettuare scrupolosi e sistematici controlli. Gli istituti stessi avranno cura, se del caso, di sollecitare anche la collaborazione degli organi di polizia, della guardia di finanza e dei nuclei antisofisticazioni nonché, ove esistenti, dei corpi ispettivi istituiti dalle regioni per il controllo nel settore agro-alimentare.

Si ricorda, ancora una volta, che l'assolvimento dell'obbligo della distillazione in questione, parimenti all'assolvimento dell'obbligo delle prestazioni viniche e, se del caso, della distillazione dei vini ottenuti dalle uve da tavola, costituisce il presupposto indispensabile per poter accedere alle diverse forme di interventi comunitari decise per la campagna successiva.

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

MODELLO DI COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI DAI PRODUTTORI OBBLIGATI ENTRO IL 15 MARZO 1985 DI CUI ALL'ART. 7, PARAGRAFO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 147/85

Quantità di vino da tavola prodotto	Resa ettaro hl/Ha	Quantità di obbligo corrispondente	Quantità di vino avviato alla distillazione preventiva		
			Indicato in contratto hl	Distillato hl	Da distillare hl

ALLEGATO 2

MODELLO DI COMUNICAZIONE DA REDIGERSI DAL PRODUTTORE CHE EFFETTUA LA CONSEGNA PER CONTO DI TERZI OBBLIGATI (PUNTO 5 DELLA PRESENTE CIRCOLARE)

Al Servizio di vigilanza per la repressione delle frodi di . . . . .

OGGETTO: Conferimento « per conto terzi » di vino da tavola alla distillazione obbligatoria.

Il sottoscritto produttore vinicolo . titolare dell'azienda . . . . codice fiscale . sita in . . comunica di aver conferito alla distillazione obbligatoria, di cui all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, presso la distilleria . . . . sita in . . . . ettolitri . . di vino da tavola per conto del produttore vinicolo soggetto all'obbligo . . . . titolare dell'azienda . . . sita in . . . .

Il sottoscritto dichiara, altresì, che il vino consegnato è di produzione propria e di $\frac{\text{avere}}{\text{non avere}}$ presentato domanda di aiuto per l'arricchimento dei vini per la campagna 1984-85.

Firma del produttore

. . . . . .

Visto:

Firma del S.R.F.

ALLEGATO 3

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DI VINI CON AIUTI COMUNITARI DI CUI AI RELATIVI REGOLAMENTI

Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione . .

Prot. n. . . del . .

a) Vista l'istanza (1) del . . con la quale la ditta . . esercente una fabbrica di alcole di seconda categoria, ubicata nel comune di . . . via . . . n. . . . chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento (CEE) n. . . del . ., (relativo alla distillazione: (2) . . per la campagna viticola 198../198.. e delle istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni);

b) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie C, modello 41 D.I.I. previsto dall'art. 14 del testo unico di leggi di imposta sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924), risulta che nel periodo dal al . la ditta . . ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel comune di . . via . . n. . ettolitri . . di vino (3) ., proveniente dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

c) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal . al . . il quantitativo di vino suddetto;

d) Considerato che all'atto dell'introduzione del vino in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette, alcuni campioni che, sottoposti ad analisi da parte del laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di . . hanno dato il seguente esito analitico: riferimento VA 1 . . del . . (contratto) . . « trattasi di vino: (3) . a gradazione alcolica denaturato con cloruro di litio avente i requisiti di cui al regolamento (CEE) n. . del . . etc. ».

e) Considerato che altri campioni sono stati prelevati sul vino (4) — A/introdotto nei serbatoi della distilleria, poi collegati in ciclo chiuso e sigillato con l'impianto di distillazione - B/accumulato nel contenitore di raccolta del prelevatore continuo del vino avviato alla colonna di distillazione — che sottoposti ad analisi da parte del laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di . . . hanno dato il seguente esito analitico:

caso A

avviso spedizione . . certificato di analisi . . . « trattasi di vino: (3) . . . a gradazione alcolica . . denaturato con cloruro di litio . . avente i requisiti di cui al regolamento (CEE) n. . del . .» etc.

caso B

« trattasi di vino: (3) . non contenente fermentati di natura diversa » etc.;

f) Visti gli atti contabili di ufficio;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (5) dal . . . al . . . presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcole greggio/alcole buon gusto/alcole greggio per produzione acquavite:

ettolitri . . a grado alcolico reale medio di . . pari ad ettanidri . . relativi a partite di gradazioni comprese tra . . e . .;

Alcole teste e code (6):

ettolitri . . a grado alcolico reale medio di . . . pari ad ettanidri . . . . relativi a partite di gradazioni comprese tra . . e .

L'alcole buon gusto possiede i requisiti per essere immesso al consumo di cui all'allegato al regolamento (CEE) n. . del . . come dai certificati di analisi n. . . del . . . e n. . . . del . . . rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di . . . .

L'alcole greggio per produzione di acquavite è stato riconosciuto tale, perché conforme alla legge n. 465/1980; come dai certificati di analisi n. . . del . . . e n. . . . del . . rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette di . . . . . .

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'AIMA e copia dello stesso viene inviata da questo UTIF direttamente alla predetta Azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio

(1) Contenente l'indicazione dei contratti (estremi, quantitativi e qualità di vino).
(2) Specificare il tipo di distillazione.
(3) Specificare il tipo di vino (da tavola rosso/rosato/bianco, atto a dare vino da tavola, ottenuto da uve da tavola).
(4) Usare la voce A o B a seconda del sistema adottato (è necessario ricorrere al ciclo chiuso qualora il dispositivo installato non consenta la regolare raccolta del campione).
(5) Si ripete quello indicato al punto *c*).
(6) Nel caso di produzione di alcole B.G. ed alcole greggio per acquavite.
Nota: Sono escluse dalla certificazione le quantità di vino la cui introduzione in distilleria non è stata preavvisata nei termini prescritti.

ALLEGATO 4

FORMULE PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI CONFERIMENTO ALLA DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA IN RELAZIONE ALLE RESE UNITARIE

Fasce di rese unitarie (hl/Ha)	Percentuali di conferimento %	Calcolo della quota totale di conferimento (hl)
da 0 a 45 . . .	0%	0
da 45 a 70 . .	3%	11% × Pt
da 70 a 90 .	11%	3% × Pt
da 90 a 110 . . .	11% (90) + 35% dello scarto	[9,9+35% (Ru − 90)] × n. Ha
da 110 a 140 . .	11% (90) + 35% (fino a 110) + 55% dello scarto	[9,9+7+55% (Ru − 110)] × n. Ha
oltre 140	11% (90) + 35% (fino a 110) + 55% (fino a 140) + 80% dello scarto	[9,9+7+16,5+80% (Ru − 140)] . n. Ha

Legenda:

Pt = produzione totale vino.
Ru = resa unitaria (hl/Ha)
n. Ha = numero degli ettari a vigneto.

SPIEGAZIONE DELLE FORMULE DELL'ALLEGATO 4.

Il calcolo delle quote di conferimento nel caso di rese unitarie fino a 70 e da 70 a 90, si ottiene semplicemente moltiplicando la produzione totale ottenuta per le previste percentuali (3%, 11%).

Nel caso, invece, delle fasce di resa superiori, per una qualsiasi quantità totale di produzione, si possono applicare le formule prima viste nel modo seguente:

a) se la resa unitaria relativa ad una certa produzione è compresa fra 90 e 110 hl/Ha, si può calcolare la quota d'obbligo sommando il numero fisso 9,9 (pari all'11% di 90) con il 35 % dello scarto esistente tra la propria resa unitaria e 90. Il valore così ottenuto si riferisce alla quota di obbligo unitaria che, quindi, moltiplicata per il numero degli ettari (n. Ha) dà la quota totale di obbligo;

b) se la resa unitaria è compresa tra 110 e 140 hl/Ha, si può calcolare la quota d'obbligo sommando il numero fisso 16,9 (ottenuto sommando 9,9 + 7 che rappresenta il 35% della differenza tra 90 e 110 hl/Ha) con il 55% dello scarto esistente tra la propria resa unitaria e 110. Il valore ottenuto va moltiplicato per il numero degli ettari in modo da ottenere la quota totale d'obbligo;

c) se la resa unitaria è maggiore dei 140 hl/Ha, si deve sommare al numero fisso 33,4 (ottenuto sommando al precedente numero fisso 16,9 il numero fisso 16,5, che corrisponde al 55% di 30, differenza tra 140 e 110) l'80% dello scarto tra la propria resa unitaria e 140; il valore ottenuto va moltiplicato per il numero degli ettari come nei casi precedenti.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale — fra l'altro — sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale della tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e di trasporti in concessione risultavano disponibili dodici posti da conferire, ai sensi delle norme transitorie introdotte dalla citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

sei posti (50 %) mediante scrutinio per merito comparativo;

quattro posti (30 %) mediante concorso speciale, per esami;

un posto (10 %) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto (10 %) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che non si prevede alcuna disponibilità di posti nel suindicato ruolo dirigenziale alla data del 31 dicembre 1984;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando unico per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti un unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi i seguenti distinti concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a copertura di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) quattro posti mediante concorso speciale, per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato nel presente articolo, punto *a*) ed al corso-concorso di cui al punto *b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati dei ruoli direttivi amministrativi indicati nel primo comma dell'art. 2 e al primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84 che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1 al quale possono ed intendono partecipare, domanda di ammissione redatta in carta semplice, indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata prima direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la qualifica rivestita e la carriera di appartenenza;

b) l'ufficio di appartenenza;

c) il possesso delle anzianità prescritte dall'art. 1 del presente bando;

d) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ovvero di laurea in economia e commercio o titolo equipollente;

e) i titoli valutabili di cui al terzo comma degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;

g) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sul diritto amministrativo.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte. Esso dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni anzidette saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	8
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio .	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	14
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) .	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dell'unico posto indicato al precedente art. 1 per il relativo concorso.

L'ammesso al corso è tenuto a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina del vincitore avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

Il vincitore del corso-concorso precederà in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e al concorso speciale dovranno contenere in allegato l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti di identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte del concorso speciale, per esami — che avrà luogo in Roma — sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato alla qualifica di primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sarà tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, numero 301.

Art. 8.

Commissioni di esame

Le commissioni esaminatrici, composte a norma dell'art. 2, ultimo comma e dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprеché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1985
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 295

(960)

Concorsi speciali, per esami, e corsi-concorsi di formazione dirigenziale a complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico suindicato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista, in particolare, la tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, recante modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, con la quale — fra l'altro — sono state ulteriormente modificate le funzioni dirigenziali previste per la predetta Direzione generale dalla tabella XII, quadri *C* e *D*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Tenuto conto che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione risultavano disponibili tredici posti da conferire, ai sensi delle norme transitorie introdotte dalla citata legge n. 301/1984, come appresso indicato:

sette posti (50%) mediante scrutinio per merito comparativo;

quattro posti (30%) mediante concorso speciale per esami;

un posto (10%) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto (10%) mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi alla data del 31 dicembre 1984 nel suindicato ruolo dirigenziale tecnico tre posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 dell'anzidetta legge n. 301/1984, come appresso indicato:

un posto (40%) mediante concorso speciale per esami;

un posto (40%) mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto (20%) mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere alla emanazione di un bando unico per i concorsi speciali, per esami, ed i corsi-concorsi di formazione costituenti un unico ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi i seguenti distinti concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

1) *Per il conferimento di cinque posti vacanti al* 31 *dicembre* 1983:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

2) *Per il conferimento di due posti disponibili al* 31 *dicembre* 1984:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale, per esami, indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) ed al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati dei ruoli direttivi tecnici indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84, che alla data del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno, rispettivamente, almeno nove anni di effettivo servizio in carriera direttiva.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei singoli concorsi indicati al precedente art. 1 al quale possono e intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta in carta semplice, indirizzata al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al suddetto Ministero, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo della domanda sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata prima direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e il nome, la qualifica rivestita e la carriera di appartenenza, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio di appartenenza;

c) il possesso delle anzianità prescritte dall'art. 1 del presente bando;

d) il possesso del diploma in ingegneria e della relativa abilitazione professionale;

e) i titoli valutabili di cui al terzo comma degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione, per i candidati al concorso speciale, per esami, o al corso-concorso;

f) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;

g) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della convenienza e della efficenza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di tecnica ed economia dei trasporti.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte.

Esso dovrà concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di

quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni anzidette saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi dell'ultimo quinquennio e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'Amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punti 1/*a*) e 2/*a*), decorrerà dal 1° gennnaio 1985.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . . . fino a punti 8

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . » 14

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1 per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere lo esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

La nomina dei vincitori avrà decorrenza dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, dello stesso ciclo.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al corso-concorso e al concorso speciale dovranno contenere in allegato l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande stesse e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Diario delle prove scritte, comunicazioni e documenti d'identità

L'ordine di svolgimento delle prove scritte dei concorsi speciali per esami — che avranno luogo in Roma — sarà stabilito dalla relativa commissione esaminatrice.

Il diario delle prove anzidette sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima del loro inizio.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti nominati alla qualifica di primo dirigente mediante il concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, relativo al posto disponibile al 31 dicembre 1984, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità previste nel precedente art. 4, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso.

Art. 8.

Commissioni di esame

Le commissioni esaminatrici, composte a norma dell'art. 2, ultimo comma e dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, saranno nominate con successivo decreto.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1985
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 294

(961)

MINISTERO DELLA DIFESA

Corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *F*, della tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è disponibile un posto, da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301;

Ritenuto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del suaccennato bando di concorso per la copertura dell'unico posto vacante al 31 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile alla qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici della Marina, quadro *F*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre, 123/A - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ente di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . » 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali . . . . » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva . . . . . . » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I candidati, ammessi al corso, sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparativo tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1985
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 134

(921)

Corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1984, nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *D*, della tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è disponibile un posto, da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301;

Ritenuto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del suaccennato bando di concorso per la copertura dell'unico posto vacante al 31 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile alla qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è bandito il corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici fisici chimici biologi dell'Esercito, quadro *D*, tabella VIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi gli impiegati indicati nel primo comma dello art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Via XX Settembre, 123/A - Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ente di appartenenza;

c) titolo di studio posseduto;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

e) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere vistata dal capo ufficio presso il quale l'interessato presta servizio.

Art. 3.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 4.

Ammissione al corso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	» 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati all'art. 1.

I candidati, ammessi al corso, sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1985
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 133

(922)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di clinica chirurgica generale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(923)

Concorso a quattro posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per i posti sotto indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

servizi generali . posti 2

Facoltà di lettere e filosofia:

servizi generali . » 2

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno succesivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(924)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia d'urgenza per la cattedra di chirurgia toraco-polmonare . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(925)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di scienza delle finanze e diritto finanziario . . posti 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di anestesiologia e rianimazione . » 1

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica . . . . posti 1

istituto di ginecologia e ostetricia . . . . » 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dovranno essere presentate distinte domande per ciascun posto messo a concorso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di ginecologia e ostetricia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di ostetrica rilasciato da una scuola di ostetricia annessa a clinica ostetrica e ginecologica universitaria o da una scuola di ostetricia autonoma.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il museo e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

museo di antropologia ed etnografia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali, o in scienze biologiche rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Torino, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Torino.

(926)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1985, n. 1.

Norme per l'esercizio da parte dell'associazione dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40 e 17 agosto 1979, n. 44. Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 17 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali costituiti ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitate dalle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, qualora tutti i comuni consorziati manifestino il loro consenso con conforme deliberazione.

L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma ha inizio a far data dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale che accerta l'intervenuto consenso dei comuni consorziati.

Dalla stessa data i consorzi per i quali si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo, cessano di diritto per esaurimento del fine.

Gli effetti della cessazione sono disciplinati dall'art. 168 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Salvo quanto disposto dal primo comma del presente articolo, i comuni possono affidare all'associazione l'esercizio di funzioni proprie o delegate.

Art. 2.

Le funzioni amministrative attribuite o delegate ai consorzi intercomunali dalla legge regionale del 17 agosto 1979, n. 44, sono delegate alle province.

Gli atti di programmazione dei servizi di trasporto pubblico sono adottati dalle province sentite le associazioni dei comuni interessati.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

Art. 3.

A far data dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al secondo comma dell'art. 1, i contributi regionali disposti a favore dei consorzi intercomunali dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, sono erogati con gli stessi criteri e modalità rispettivamente alle associazioni dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ed alle province.

Art. 4.

Gli enti delegatari succedono nei rapporti attivi e passivi. Il potere sostitutivo, i limiti dei poteri di indirizzo e coordinamento e vigilanza della Regione ed i rapporti finanziari sono disciplinati dalle leggi regionali vigenti in materia.

Art. 5.

L'art. 5 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'assemblea è composta da consiglieri dei comuni associati.

A far parte dell'assemblea dell'associazione intercomunale possono essere eletti dai rispettivi consigli comunali, in luogo di altrettanti consiglieri comunali, membri dei consigli circoscrizionali eletti a suffragio diretto.

L'assemblea dura in carica fino alle elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, salvo la sostituzione di singoli membri per revoca, dimissioni, perdita della qualità di consigliere comunale e di consigliere di circoscrizione e per altri casi previsti dallo statuto dell'associazione intercomunale in conformità alle vigenti disposizioni.

L'assemblea dell'associazione intercomunale è composta da un numero di membri non inferiore a 40, qualora la popolazione totale dei comuni compresi nell'associazione, non superi i 50.000 abitanti.

Il numero minimo dei membri dell'assemblea è elevato a 50 o 60 rispettivamente nei casi in cui la popolazione suddetta non superi i 100.000 abitanti o ecceda tale numero.

Ogni comune esprime i propri rappresentanti nell'assemblea della rispettiva associazione intercomunale nel numero che, rispetto al numero minimo dei membri dell'assemblea, determinato ai sensi del quarto e quinto comma, sta nello stesso rapporto esistente tra il numero complessivo dei consiglieri del comune considerato e il numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nella associazione intercomunale.

Allo scopo di consentire ai comuni una rappresentanza nella assemblea dell'associazione intercomunale ulteriormente proporzionata al rispettivo peso demografico, il numero dei consiglieri dei singoli comuni si intende convenzionalmente modificato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al precedente comma, secondo parametri riferiti alla popolazione residente nei comuni stessi nella misura che segue:

comuni da 10.000 a 20.000 residenti, aumento del 100 per cento;

comuni oltre 20.000 residenti, aumento del 200 per cento.

Per i fini di cui al quarto, quinto e settimo comma, la popolazione è calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale precedente la costituzione o il rinnovo dell'assemblea dell'associazione intercomunale.

L'aumento di cui al settimo comma è conteggiato, ai fini del calcolo proporzionale di cui al sesto comma, anche per la determinazione del numero corrispondente alla somma dei consiglieri di tutti i comuni compresi nell'associazione intercomunale.

I comuni per i quali il calcolo proporzionale suddetto dia un quoziente contenente una frazione di unità esprimono nell'assemblea dell'associazione intercomunale un numero di rappresentanti pari a quello risultante dall'arrotondamento all'unità superiore.

I rappresentanti che ciascun comune ai sensi dei commi precedenti, esprime nell'assemblea della associazione intercomunale sono nominati dal consiglio comunale, con voto limitato, sulla base dei criteri disciplinati dallo statuto, previa ripartizione dei membri assegnati tra le liste presentate nelle precedenti elezioni comunali in proporzione ai voti ottenuti con il metodo di cui all'art. 72, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, tra gli eletti nelle rispettive liste.

L'assemblea viene insediata entro sessanta giorni dalle elezioni amministrative generali ed esercita le proprie funzioni allorché siano stati eletti almeno 2/3 dei membri che la compongono.

L'associazione adotta un regolamento per il funzionamento dei propri organi ».

Art. 6.

L'art. 8 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è sostituito dal seguente:

« L'esecutivo è eletto dall'assemblea, nel suo seno, secondo i criteri e con le modalità previsti dallo statuto, che fissa altresì il numero dei suoi componenti.

Salvo quanto disposto dall'art. 4 della presente legge, l'esecutivo può delegare le proprie funzioni ad uno o più comitati di gestione nei limiti e con le modalità stabilite dallo statuto esclusivamente per settori organici di materie.

Nell'esecutivo e negli eventuali comitati di gestione, dovrà essere assicurata la presenza di membri dell'assemblea con preferenza di quelli che rivestono la qualifica di assessori nei comuni associati ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è così modificato:

« Nella ipotesi prevista al comma precedente valgono le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 in quanto applicabili ».

Art. 8.

Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è inserito il seguente comma:

« L'indennità di cui al comma precedente spetta altresì al presidente e ai membri dell'esecutivo dell'associazione dei comuni, nonché ai membri dei comitati di gestione ».

Art. 9.

Per l'attuazione dei propri compiti, l'associazione intercomunale si avvale del personale e delle strutture poste a disposizione dai comuni, dalle province, dalla regione e dagli altri enti locali.

Il personale di cui al comma precedente dipende funzionalmente dall'associazione intercomunale.

Art. 10.

Il punto 3 dell'art. 28 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è modificato come segue:

« La pubblicazione di un estratto di tutti i provvedimenti adottati dagli organi delle U.L.S.S. in appositi spazi della sede legale, dei presidi ospedalieri e dei distretti di base della stessa U.L.S.S., nonché negli albi pretori dei comuni associati ».

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane provvedono ad adeguare i propri statuti alle modifiche introdotte dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le modifiche riguardanti la composizione delle assemblee di cui all'art. 5, avranno corso, nella fase di prima applicazione, entro i sessanta giorni successivi alla data delle elezioni amministrative generali immediatamente susseguenti alla entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando l'assemblea dell'associazione dei comuni, composta ai sensi del precedente art. 5, non abbia provveduto alla elezione dell'esecutivo e del presidente, il comitato esecutivo e il presidente dei consorzi assumono rispettivamente le funzioni dell'esecutivo e del presidente dell'associazione.

Il presidente e i membri del comitato esecutivo sono membri di diritto dell'assemblea dell'associazione.

In attesa dell'adeguamento dello statuto dell'associazione, ai sensi del primo comma, per il funzionamento degli organi, le attribuzioni, l'elezione, la decadenza e la revoca dei loro componenti, si applicano le norme contenute nello statuto consortile, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 12.

La presente legge ha effetto, per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate dalla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44, a far data dal rinnovo degli organi degli enti delegatari a seguito di elezioni amministrative generali.

La legge regionale 16 gennaio 1981, n. 6, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 14 gennaio 1985

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 12 *marzo* 1984 (*atto n.* 1158) *e in data* 10 *dicembre* 1984 (*atto n.* 1350) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *gennaio* 1985.

(368)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1984, n. **87.**

Assestamento e seconda variazione del bilancio di previsione 1984.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 27 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

(330)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227